



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Gioventù

CHIARIMENTI

Procedura per il cofinanziamento di progetti volti a promuovere, creare, sviluppare, sostenere ed incoraggiare l'imprenditoria tra i giovani di età inferiore ai 35 anni nonché promuovere e sostenere il talento, l'immaginazione, la creatività e le capacità d'innovazione dei giovani di età inferiore ai 35 anni nel campo della cultura, della musica, del cinema, del teatro, dell'arte, della moda, del design e della tecnologia.

(Decreto del Ministro della Gioventù 12 novembre 2010, registrato dalla Corte dei Conti al reg. 1 Fog. 202 in data 17 gennaio 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 dell'1 febbraio 2011)



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Gioventù

L'articolo 14 dell'Avviso pubblico consente di porre quesiti mediante l'invio di una email all'indirizzo di posta elettronica: fondomecenati@gioventu.it. Ai quesiti è data risposta in forma anonima a mezzo pubblicazione di appositi "Chiarimenti" sul sito www.gioventu.gov.it.

Di seguito sono riportate le domande ed i quesiti sinora pervenuti, accorpati per omogeneità del tema affrontato, considerati di maggiore interesse per la loro portata di carattere generale.

I chiarimenti e le informazioni complementari fornite sono da considerarsi puramente indicativi ed in nessun modo vincolanti nei confronti della Commissione di valutazione, di cui all'articolo 7 dell'avviso pubblico.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Gioventù

Domanda n. 1:

E' necessario che il "Richiedente" sia composto da giovani di età inferiore ai 35 anni?

Vorrei sapere se possono concorrere anche i liberi professionisti? Possono presentare domanda i singoli cittadini? Può un giovane, che vuole creare una piccola produzione cinematografica, alla prima esperienza, ottenere finanziamenti per il proprio progetto di impresa?

Volevo sapere se una federazione di banche può accedere a tale bando nella veste di mecenate disposto ad investire a livello nazionale sul talento dei giovani.

Il cofinanziamento è dedicato solo ad imprese costituite da almeno 5 anni o è possibile accedervi anche se la società è di neo costituzione?

Cosa si intende esattamente per RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI OPERATORI?

Si chiede se il fatturato globale d'impresa di 8 milioni di euro si intenda come somma degli ultimi due esercizi approvati?

Risposta n. 1:

Ai sensi dell'art. 3 comma 1 dell'avviso possono presentare domanda di accesso al "Fondo" le persone giuridiche private ed i Raggruppamenti Temporanei di persone giuridiche private, costituiti oppure costituendi, che abbiano sede legale e/o operativa in Italia, in possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda:

- a) essere regolarmente costituite da almeno 5 anni; nel caso di imprese, le stesse devono essere regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle imprese da almeno 5 anni;
- b) non versare in alcune delle ipotesi di impossibilità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- c) non trovarsi in stato di liquidazione, fallimento, concordato preventivo ovvero non avere in corso procedimento per la dichiarazione di tali situazioni;
- d) aver realizzato negli ultimi due esercizi approvati: in caso di imprese, un fatturato globale di almeno 8 milioni di euro; in caso di Fondazioni, un patrimonio complessivo pari ad almeno 8 milioni di euro ed in caso di enti giuridici costituiti nella forma di Associazione, un ammontare complessivo di contributi associativi ed entrate a vario titolo pari ad almeno 8 milioni di euro.

Tra le persone giuridiche private vi rientrano, a titolo meramente esemplificativo le imprese, le società, le fondazioni, le associazioni, per i cui rispettivi rappresentanti l'avviso non prevede alcun limite di età. Di conseguenza, le singole persone fisiche ed i singoli professionisti non possono presentare domanda.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Gioventù

L'art. 3 comma 2 dell'avviso consente che la domanda di accesso al Fondo possa essere presentata dalle persone giuridiche private sopra riportate, sotto forma di **costituendo Raggruppamento Temporaneo di Operatori**. In caso di concessione del cofinanziamento, le persone giuridiche private ciascuna nella propria domanda si impegna a costituire il RTO conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza alla persona giuridica privata qualificata mandatario, la quale stipulerà la Convenzione in nome e per conto delle mandanti (punto 13 dell'Allegato 1 all'avviso).

Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti del Dipartimento della Gioventù. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

L'art. 3 comma 2 dell'avviso consente che la domanda di accesso al Fondo possa essere presentata dalle persone giuridiche private sopra riportate, già costituite prima della presentazione della domanda sotto forma di **Raggruppamento Temporaneo di Operatori**, mediante conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale presenta la domanda in nome e per conto proprio e dei mandanti. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, vale quanto già detto in caso di costituendo raggruppamento temporaneo di operatori

Per quanto riguarda il requisito di cui all'art. 3 comma 1 lettera d) dell'avviso, l'importo di 8 milioni di euro deve essere inteso quale somma del fatturato/entrate/patrimonio realizzato negli ultimi due esercizi approvati, e non si riferisce al "singolo" esercizio.

Domanda n. 2:

In merito all'articolo 15 del bando si legge che è possibile inviare la propria candidatura a partire dal mese successivo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ed entro i successivi tre mesi. Sapreste indicarci le date precise?

L'ordine di arrivo delle domande sarà anche determinante per la copertura? Le prime in arrivo, valutate positivamente, saranno anche le prime ad ottenere il cofinanziamento?



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Gioventù

Risposta n. 2:

Essendo stato pubblicato l'estratto dell'Avviso pubblico sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 153 del 4 luglio 2011, il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione è il 3 agosto 2011. Pertanto, è possibile presentare domanda dal 3 agosto 2011 al 2 novembre 2011.

In merito, si rammenta che ai sensi dell'art. 4 comma 3 dell'avviso, il plico deve essere inviato **esclusivamente** mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, facendo fede il timbro apposto dall'ufficio postale accettante. **Non è ammessa la consegna del plico a mano da un incaricato del "Richiedente" oppure tramite corrieri privati oppure agenzie di recapito debitamente autorizzati.**

Ai sensi dell'art. 7 comma 1 dell'avviso, l'istruttoria delle domande di accesso al Fondo è effettuata secondo l'ordine cronologico di ricezione delle domande stesse, facendo fede il timbro apposto dall'ufficio postale accettante, fino ad esaurimento delle risorse del "Fondo".

Domanda n. 3:

Ai sensi dell'art. 6 comma 2 "il progetto deve essere attuato in minimo 3 Regioni": in merito a questo passaggio, vorrei sapere se questo è un elemento discriminante e in virtù del quale, qualora fosse assente, ne possa comportare l'esclusione della domanda.

Risposta n. 3:

Ai sensi dell'art. 6 comma 2 dell'avviso il progetto, **a pena d'esclusione**, deve avere rilevanza nazionale, ossia destinato ad essere attuato in non meno di tre Regioni, che devono essere indicate sia nella domanda (punto 10 Allegato 1) che nel progetto (Sezione 3 dell'Allegato 2).

Domanda n. 4:

Vorrei avere maggiori informazioni circa le modalità per partecipare al fondo Mecenati; sono un giovane dipendente pubblico, abbiamo elaborato con dei colleghi un progetto di ricerca nel campo delle energie rinnovabili. Non riusciamo tuttavia a comprendere se già in questa prima fase del bando possiamo partecipare o dobbiamo fare riferimento ad un ente o impresa che valuti positivamente il nostro progetto e quindi per recuperare parte del costo sostenuto richieda il contributo al Fondo Mecenati?

Qual'è la procedura che bisogna seguire affinché un "beneficiario finale" possa presentare la propria proposta per la quale chiedere il finanziamento? Il Richiedente dovrà prevedere in progetto l'emanazione di



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Gioventù

un bando per l'individuazione dei giovani beneficiari o questi dovranno essere già individuati al momento della domanda?

Il progetto può prevedere l'erogazione di corsi di formazione, assistenza tecnica, assistenza allo start-up, il trasferimento di know how in uno specifico settore?

Risposta n. 4:

Come già precisato nella Risposta n. 1, possono presentare domanda di accesso al "Fondo" solo le persone giuridiche private di cui all'art. 3 comma 1 dell'avviso.

Diversamente, i beneficiari finali del progetto presentato dal "Mecenate" sono quelli di cui all'art. 6 commi 3 e 4, il cui numero e caratteristiche, modalità e criteri di selezione degli stessi da parte del "Mecenate" sono oggetto di apposita sezione del progetto (art. 6 comma 6 lettera c) dell'avviso).

Sia l'avviso che l'Allegato 2 non elencano la tipologia di attività progettuali ammissibili, limitandosi solo ad indicare le finalità. Pertanto, è rimesso al "Richiedente" in sede di progetto il compito di illustrare ed articolare le attività progettuali; illustrare le modalità di realizzazione del progetto sotto il profilo tecnico, metodologico, organizzativo e logistico (art. 6 comma 6 lettera c) dell'avviso).

Domanda n. 5:

Nel caso di progetti di cui alla lettera A) comma 5 art 6 in favore di imprese non ancora costituite e non già individuate, com'è possibile soddisfare la richiesta di cui alla lettera K del comma 6 art 6? E' possibile limitarsi a una descrizione generale del profilo di beneficiario al quale ci si indirizzerà?

Risposta n. 5:

L'art. 6 comma 6 lettera k) dell'avviso disciplina congiuntamente tre distinte ipotesi: lo sviluppo o sostegno di imprese già costituite; l'avvio di nuove imprese da costituire; la promozione dello sviluppo dell'innovazione tecnologica, anche al fine di valorizzare i risultati della ricerca scientifica.

In sede di redazione del progetto, ciascun "Richiedente" dovrà limitarsi a descrivere le sole parti - tra quelle richieste dai punti 1., 2. e 3. del sopra citato art. 6 - che si riferiscono specificatamente all'ipotesi prescelta tra quelle sopra menzionate.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Gioventù

Domanda n. 6:

Relativamente alla finalità di cui all'art. 6 comma 5 lettera a), "promuovere lo spirito e la capacità imprenditoriale tra i giovani di età inferiore ai 35 anni, ecc", all'interno del budget possono essere previste sia spese di coordinamento del progetto stesso, che costi sostenuti direttamente in favore del beneficiario selezionato (ad esempio per investimenti materiali, consulenze, formazione, ecc strettamente connessi con l'avvio o lo sviluppo dell'impresa)? In caso positivo, il cofinanziamento per le spese sostenute direttamente nei confronti di ciascun beneficiario finale sarà pari al 40% e comunque fino ad un massimo di 100.000 euro?

Tra i costi di realizzazione possono essere compresi anche quelli del personale interno dedicato alle attività per i beneficiari?

Allo stesso modo, tra i costi, possono considerarsi anche i costi di trasferta, spese generali, canoni di locazione pertinenti gli obiettivi del programma?

Si può prevedere un sostegno finanziario anche all'acquisto di beni e servizi per conto dei beneficiari?

Risposta n. 6:

Sia l'avviso che l'Allegato 2 non elencano la tipologia di costi di progetto ammissibili, la cui individuazione e quantificazione è lasciata al "Richiedente". Tuttavia, l'art. 6 comma 6 lettera j) prevede di riportare il costo complessivo del progetto (punto 1) nonché l'elenco dettagliato dei benefici che il "Mecenate" destina a ogni singolo "Beneficiario finale", siano essi persone fisiche oppure imprese, il costo unitario ed il costo complessivo degli stessi benefici (punto 2). L'art. 2 comma 3 dell'avviso precisa che il cofinanziamento è concesso a titolo di rimborso, nel limite del 40% e sino ad un massimo di 3 milioni di euro, delle spese complessive di cui al suddetto punto 2., con un ulteriore tetto riferito a ciascun "Beneficiario finale", singola persona fisica oppure singola impresa, che per le finalità di cui all'articolo 6 comma 5 lettera a) è stato fissato in € 100.000,00 (centomila/00).

Domanda n. 7:

Ai sensi dell'art. 6 comma 6 lettera j) punto 4. "almeno il 60% del costo complessivo del progetto deve essere a carico del richiedente con proprie risorse". Vorremmo sapere se tale 60% può essere costituito (e in che misura massima) in beni, strutture e personale valorizzato (ad esempio il richiedente mette a disposizione una sede di sua proprietà per svolgere parte delle attività progettuali).

Si chiede se il 60% di risorse a carico del Richiedente deve essere "cash" o sono ammesse le valorizzazioni del lavoro e degli immobili utili alla costituzione della nuova impresa giovanile.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Gioventù

Sono ammessi contributi in kind (es. attribuzione di uno spazio all'interno del nostro incubatore di imprese e/o erogazione di servizi di accompagnamento allo start-up e/o al trasferimento tecnologico)?

I beneficiari potranno cofinanziare con risorse proprie una parte di quanto anticipato dal Richiedente?

Risposta n. 7:

Nel rinviare a quanto precisato nella Risposta n. 6, l'art. 6 comma 6 lettera j) n. 4 dell'avviso prevede che almeno il 60% del costo complessivo dei benefici di cui al punto 2. è interamente a carico del "Richiedente", costi che devono essere sostenuti in termini finanziari, con risorse proprie del "Mecenate", come è desumibile dalla terminologia utilizzata nell'art. 2 comma 3 dell'avviso, che fa testuale riferimento al rimborso di spese sostenute; nell'art. 8 comma 1 dell'avviso, in cui si fa riferimento a rate trimestrali posticipate di importo pari al 40% dell'ammontare complessivo delle spese sostenute e rendicontate in favore dei "Beneficiari finali", nonché nei punti 11 ("a titolo di spese") e 12 ("che si impegna a finanziarie, con proprie risorse, un ammontare di spese") dell'Allegato 1. Quindi, non sono ammesse le valorizzazioni di personale, strumenti e immobili.

Domanda n. 8:

Se il progetto risultasse ammissibile, il Richiedente dovrà anticipare tutte le risorse per ottenere a rimborso dal Ministero il cofinanziamento spettante. Non sono previste anticipazioni?

In fase di rendicontazione, le spese sostenute dal Richiedente per il Beneficiario dovranno essere attestate da fatture emesse dal Richiedente in favore dei beni e servizi offerti dai vari fornitori al beneficiario?

Risposta n. 8:

Con riferimento al quesito in esame si precisa che ai sensi dell'art. 2 comma 3 dell'avviso, il cofinanziamento è concesso a titolo di rimborso, nel limite del 40% e sino ad un massimo di 3 milioni di euro, esclusivamente delle spese sostenute a vario titolo dal "Mecenate" in favore dei "Beneficiari finali". L'art. 9 comma 1 dell'avviso precisa che l'erogazione del cofinanziamento al "Mecenate" è suddivisa in rate trimestrali posticipate di importo pari al 40% dell'ammontare complessivo delle spese sostenute e rendicontate in favore dei "Beneficiari finali".

Pertanto, il "Mecenate" dovrà anticipare le somme per la realizzazione del progetto, per poi richiedere il rimborso del 40% delle spese sostenute in favore dei "Beneficiari finali", nei modi che saranno stabiliti dalla Convenzione di cui all'articolo 8 dell'avviso.